

CITTÀ DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 DEL 29.06.2011

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

ARTICOLO 2 - Concessione di suolo pubblico

ARTICOLO 3 - Definizione di chiosco

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 4 - Individuazione dei siti

ARTICOLO 5 – Concessione . Modalità per le richieste

ARTICOLO 6 – Caratteristiche del chiosco

ARTICOLO 7 - Bando di gara - Graduatoria delle domande - Criteri per l'assegnazione

ARTICOLO 8 - Sanzioni

ARTICOLO 9 - Durata - Limite numero concessioni

ARTICOLO 10 - Abrogazione delle norme precedenti

ARTICOLO 11 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alla L. 443/85, , al D. Lgs n. 114/98 e alla L. n. 287/91, quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a. vendita di generi di gastronomia;
- b. somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande;
- c. vendita e consumo di frutta e verdura;
- d. vendita di fiori;

Alle attività sopra elencate e per i generi ad esse connesse è consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare.

ARTICOLO 2 - Concessione di suolo pubblico

- 1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio ai sensi della normativa in vigore e del vigente Regolamento Comunale, al quale si rinvia per la normativa specifica.
- 2. La concessione di suolo pubblico è inerente all'installazione del solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza occupata permanentemente. Per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa ai sensi del suddetto regolamento Comunale che viene deliberata, annualmente, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo;
- 3. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco con i camminamenti, tende avvolgibili o pensiline e spazio attrezzato con tavolini o sedie.

ARTICOLO 3 - Definizione di chiosco

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 4 - Ambito di applicazione

- 1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio del Comune di Sparanise, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.
- 2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 287/91 e per le attività commerciali di cui al Decreto Legislativo 114/1997, nonché per le attività di vendita al dettaglio di giornali e riviste, generi alimentari, libri, fiori, souvenirs e piccoli oggetti di produzione artigianale locale. La distribuzione e vendita dei prodotti può avvenire anche in forma di distribuzione automatica.

ARTICOLO 5 - Individuazione dei siti

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone di cui alla seguente Tab. A). Con riferimento alla cartografia e alla toponomastica comunale sono individuati i seguenti siti:

TAB. A)

A	Via Cneo Nevio - all'interno della villetta comunale denominata "Nassirya"
В	Via Corrado Graziadei – all'interno della villetta comunale
D	Spazio antistante cimitero per vendita fiori
Е	Via Pozzo Nuovo – all'interno del parco

Ulteriori siti per la collocazione dei chioschi potranno essere individuati dall'Amministrazione Comunale solo dopo l'assegnazione di quelli indicati nella Tab. A) di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6 – Concessione . Modalità per le richieste

- 1. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio, giusto quanto previsto dalle norme in materia, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare allo Sportello Unico dell'Imprese, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:
- a) progetto in quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.

Dovranno prodursi planimetrie dell'area (estratto di P.R.G. in scala 1:5.000, di carta tecnica in scala 1:1.000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificato circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b) parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
- c) relazione scritta in sei copie;
- d) fotografie a colori in quattro copie (formato minimo cm. 9.00x12.00 non tipo Polaroid) del luogo interessato dall'inserimento proposto;

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

f) parere favorevole espresso dalla competente autorità sanitaria.

Quando per lo stesso sito, viene presentato da più richiedenti il relativo progetto, la concessione è fatta al richiedente, il cui progetto, valutato nel suo insieme offra elementi migliorativi sia del sito che al suo contesto.

Pertanto, il rilascio della concessione per l'installazione dei chioschi è subordinata all'esperimento di una Conferenza dei Servizi interna all'Ente preseduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai Responsabili del Dipartimento dell'Area Tecnica, Affari Generali, Polizia Locale e Ufficio Commercio.

- 6. La concessione per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle Leggi 287/1991 e 114/1997.
- 7. La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.
- 8. In caso di non ottenimento la concessione edilizia decade a tutti gli effetti.
- 9. In caso di cambiamento di tipo di attività commerciale è necessaria una nuova richiesta ed il rilascio di una nuova concessione

ARTICOLO 7 – Caratteristiche del chiosco

I chioschi dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento;
- b) avere superficie complessiva coperta non superiore a mq. 24,00;
- c) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento ed agli eventuali servizi igienici, , onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili dopo il rilascio della concessione.
- d) Avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 3,50.

Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.

- e) le caratteristiche architettoniche del chiosco dovranno essere uniformate a semplicità di linee e forme geometriche, pur tenendo nella dovuta considerazione soluzioni formali che si armonizzano con l'ambiente e le architetture del tessuto circostante.
- f) l'appoggio a terra del manufatto non dovrà ostacolare l'accessibilità o la funzionalità di caditoie, pozzetti d'ispezione e simili presenti nell'area proposta per la realizzazione del chiosco.
- g) tutti i componenti del sistema di illuminazione dovranno essere previsti nel progetto del chiosco in modo coerente con la tipologia architettonica del manufatto; non sarà consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista, o comunque di sistemi non armonizzati col chiosco o con l'ambiente circostante;
- h) il chiosco dovrà essere collocato in modo che la zona circostante rimanga libera per la circolazione dei pedoni per una fasci larga non meno di metri 2 e nel rispetto della normativa per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- i) relativamente ai chioschi per la vendita di fiori nello spazio antistante il cimitero , le dimensioni dovranno essere concordate con l'amministrazione per consentire la partecipazione a più richiedenti;
- l) nel caso il chiosco venga collocato su aree già pavimentate, dovrà essere mantenuta la pavimentazione già esistente e nel caso di manomissioni o modifiche della medesima il ripristino dovrà avvenire a cura e spese del concessionario;
- m) nel caso invece la collocazione interessi aree prive di particolare sistemazione, il progetto del chiosco dovrà prevedere la sistemazione di una fascia non inferiore a metri 2 circostante il chiosco e l'area occupata da eventuali dehors o verande in materiale lapideo scelto in modo adeguato al contesto ambientale;
- n) in tutti i casi potranno essere proposte da parte dei richiedenti, sistemazioni alternative a quelle esistenti, da valutarsi in sede del permesso a costruire;
- o) in sede di rilascio di concessione di suolo pubblico, il concessionario dovrà impegnarsi formalmente a curare la manutenzione della superficie pavimentata di cui ai commi precedenti, nonché, in seguito a specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, a ripristinare arre viciniori:
- p) ogni chiosco dovrà essere dotato di servizi igienici, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente, anche in relazione al tipo di attività svolta;
- q) i suindicati servizi dovranno essere allacciati alla fognatura comunale, fatta salva la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative nei casi in cui detto allacciamento non sia possibile;

- r) è consentita la realizzazione di dehors afferenti locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, che potranno essere privi di copertura, oppure protetti da ombrelloni, pergole e gazebo preventivamente autorizzati;
- s) al solo fine di quanto contenuto nel presente articolo, si deve intendere:
- "gazebo" un piccolo padiglione di norma isolato, completamente privo di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne;
- "pergola" un intreccio di sostegni formati da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato al chiosco, con copertura analoga a quella dei gazebi e parimenti priva di tamponamenti;
- t) nel caso di dehors privi di copertura, sarà consentita la collocazione di una pedana mobile in legno e la delimitazione dello spazio occupato potrà avvenire unicamente con fioriere sempre mobili;
- u) le pergole e i gazebi potranno essere realizzate in legno o in metallo;
- v) gli ombrelloni nonché le eventuali tende per l'ombreggiatura di pergole e gazebo dovranno essere tassativamente di colore chiaro o realizzate in stuoie di canne;
- x) pergole e gazebi dovranno essere sormontati nella stagione in cui non verranno utilizzati;
- z) le falde della copertura(se è prevista una copertura inclinata) deve essere contenuta in una generatrice con inclinazione inferiore al 30%. Coperture a superfici curve debbono essere contenute nella suddetta inclinazione. Sono ammessi lucernari di qualsiasi superficie, ma non sono ammesse coperture sfalsate.

ARTICOLO 8 – Bando di gara – Graduatoria delle domande

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il funzionario responsabile provvede ad emanare un bando di gara per la concessione del suolo pubblico per l'edificazione dei chioschi.

1. Il bando deve contenere, fra l'altro, l'indicazione delle aree atte alla collocazione dei chioschi, la superficie e le caratteristiche delle predette aree, gli elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti, le modalità di presentazione della domanda e della documentazione tecnica di cui al precedente art. 5, le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e di proprietà e l'attribuzione dei relativi punteggi, la precisazione che ciascun partecipante potrà comunque risultare concessionario di una sola area.

- 2. In caso di presentazione di più istanze di concessione per lo stesso suolo pubblico, costituiranno priorità e punteggi che saranno stabiliti e contenuti nel bando, i seguenti criteri:
 - a) Richiedenti di età inferiore ad anni 30 (trenta), in forma singola, societaria od associata:
 - b) Richiedenti diversamente abili riconosciuti tali in base alle norme di legge in materia;
 - c) Richiedenti di sesso femminile in forma singola, societaria o associata;
 - d) Richiedenti residenti sul territorio del Comune di Sparanise da almeno un anno (avuto riferimento alla data di pubblicazione del bando);
 - e) Richiedenti che non abbiano già attività commerciali nel territorio comunale(tale limitazione si rende necessaria per favorire l'occupazione).
 - f) Progetto tecnico in cui saranno esplicitate in maniera dettagliata le peculiarità e caratteristiche del chiosco e le attività ad esso connesse(qualità e tipologia dei prodotti in vendita,orari e giorni di apertura,organizzazione di eventi ecc...) con proposte di migliorie e manutenzioni delle aree verdi circostanti il chiosco.

Per il punto 2.f di cui sopra il punteggio,precedentemente regolamentato ed esplicitato nel bando di gara, sarà stabilito a giudizio insindacabile della commissione o conferenza dei servizi in base alla presentazione del migliore progetto ritenuto più utile alle esigenze dei cittadini e della comunità.

Inoltre, nel caso di richieste contemporanee farà fede l'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo

ARTICOLO 9 - Sanzioni

- 1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
- 2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.

- 3. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà in ogni caso ed in qualsiasi momento procedere alla revoca dei provvedimenti concessori;
- 4. e' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione, con preavviso di sessanta giorni, per ragioni di pubblico interesse ovvero quando si renda necessario, per problemi di viabilità, sicurezza, igiene e decoro urbano non risolvibili o sanabili mediante modifiche alla struttura;
- 5. In caso di revoca al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso di quanto già versato afferente al periodo di mancata occupazione e le spese di installazione documentate;
- 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

ARTICOLO 10 – Durata – Limite numero concessioni

- 1. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 10 (dieci), con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 10 (dieci);
- 2. Per tutto il territorio comunale, ogni privato non potrà avere più di una concessione per l'edificazione dei chioschi su suolo pubblico;

ARTICOLO 11 - Abrogazione delle norme precedenti

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo Pretorio ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.